



Simona Tarozzi

NORME E PRASSI




**Gestione fondiaria ecclesiastica
e innovazioni giuridiche
negli atti negoziali ravennati dei secoli V-VII**



JOUVENCE

RADICES








Con la presente monografia si apre la prestigiosa collaborazione con l'Associazione *Ravenna Capitale d'Occidente*, il cui logo ricorre in copertina. I volumi così contrassegnati avranno ad oggetto temi e ambiti storici ricollegabili all'attività di ricerca dell'Associazione.



In copertina: *Compravendita*, Ravenna, 3 giugno 572 [P. Ital. II, 35, rr. 7-11 (ed. Tjäder), London, British Library, Add. ms. 5412]

© 2017 Editoriale Jouvence (Milano)
Collana: *Radices. Collana di studi sui diritti dell'antichità*, n. 2
Isbn: 9788878015869
www.jouvence.it
Via Monfalcone 17/19 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Telefono: +39 02 24411414
Fax: +39 1782200145
E-mail: info@jouvence.it



INDICE

INTRODUZIONE	7
CAPITOLO I	
PATRIMONI ECCLESIASTICI E SISTEMA FONDIARIO NEI SECOLI V-VI	11
1. Cenni sulla formazione dei patrimoni immobiliari ecclesiastici	11
2. Il regime dei patrimoni ecclesiastici in Occidente nei secoli V-VI	32
3. La gestione dei fondi imperiali come modello di gestione dei fondi ecclesiastici occidentali. Analisi della legislazione codicistica	38
Appendice	71
1. La gestione dei fondi pubblici nel Codice Teodosiano	71
2. Il <i>Codex repetitae praelectionis</i> e la sua affidabilità nella recezione di norme <i>ex Codice Theodosiano</i>	82
3. La ricostruzione del libro quinto del <i>Codex Theodosianus</i>	114
CAPITOLO II	
GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA CHIESA DI RAVENNA NEI SECOLI V-VII	129
1. I papiri ed il patrimonio ecclesiastico ravennate	129
2. Locazioni di terre	141
3. Enfiteusi ecclesiastica	151
3.1 Enfiteusi ecclesiastica ravennate	156
3.2 La costituzione di enfiteusi per atto negoziale	167
4. Origine della clausola di riserva di usufrutto in capo al cedente nelle donazioni e compravendite	169
4.1 <i>Donatio post obitum</i>	179
4.2 Il passaggio dalla riserva di usufrutto alla costituzione di enfiteusi	186
4.3 La clausola della <i>retentio ususfructus ficticia</i> nelle compravendite	193

CAPITOLO III	
I FORMULARI RAVENNATI PER LA DONAZIONE E LA COMPRAVENDITA	209
1. Donazioni e compravendite nell'edizione Tjäder	209
1.1 Donazioni	211
1.2 Compravendite	214
2. I formulari ravennati	216
2.1 La struttura dei formulari ravennati	219
PARTI VARIABILI	227
2.1.1 Datazione	227
2.1.2 Soggetti	230
2.1.3 Tabellioni	233
2.1.4 Oggetto, prezzo e titolo	238
2.1.5 Sottoscrizioni e <i>notitia testium</i>	240
PARTI FISSE	252
2.1.6 <i>Completio e absolutio</i>	252
2.1.7 Clausola di cessione del bene	256
2.1.8 Clausole di rinuncia e di garanzia	256
2.1.9 Clausola di evizione, <i>dolus-malus</i> , stipulatoria	268
2.1.10 Clausola di disposizione alla registrazione	281
2.1.10.1 Una questione terminologica	289
2.1.10.2 Le magistrature competenti	293
2.1.10.3 La ricostruzione della procedura di registrazione dell' <i>instrumentum</i> nei <i>gesta municipalia</i>	297
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	307
APPENDICE	309
BILIOGRAFIA	335
SIGLE ED ABBREVIAZIONI	360
I. FONTI GIURIDICHE	361
II. FONTI LETTERARIE	387
III. FONTI EPIGRAFICHE, PAPIROLOGICHE ED ASSIMILATE	391
IV. FONTI MODERNE E CONTEMPORANEE	395

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'analisi delle clausole degli atti negoziali ravennati dei secoli V-VII ha messo in luce un tecnicismo giuridico non comune, frutto della competenza dei tabellioni ravennati, difficilmente uguagliata in altre realtà tardoantiche. Il *forensis* non costruisce solo un solido atto, pressoché inoppugnabile ed opponibile ai terzi, a tutela della Chiesa di Ravenna, ma appare pienamente informato anche della gestione del patrimonio fondiario della stessa, nel cui complicato meccanismo inserisce consapevolmente quell'atto. Dalla cura responsabile posta nel predisporre clausole, il più funzionali ed efficaci possibili, derivano scelte di originale interpretazione della norma giuridica che rendono i papiri di Ravenna una testimonianza unica per la prassi di questi secoli.

L'estensione e la varietà di colture che caratterizzarono i patrimoni ecclesiastici delle sedi vescovili e dunque anche della Chiesa di Ravenna dipesero da un rapido incremento di disponibilità di possedimenti terrieri che la Chiesa acquistò sia dalle generose largizioni imperiali sia da transazioni con privati. La Chiesa di Ravenna fu dunque investita da una grande responsabilità, non circoscritta alla semplice amministrazione delle sue terre; la gestione del patrimonio fondiario, presumibilmente retta dalle stesse regole che la legislazione imperiale aveva dettato per i suoi *fundi patrimoniales* e *rei privatae*¹, non poteva, infatti, riguardare unicamente la cura dei fondi, ma doveva essere funzionale alle finalità per le quali la Chiesa era stata legittimata da Costantino, ovverosia di assistenza e sostegno ai membri della sua comunità². Cura e assistenza sono alla base del divieto di alienazione dei beni ecclesiastici imposto da Leone, confermato e regolamentato da Anastasio e da Giustiniano³.

1 V. *supra* cap. I, § 3.

2 V. *supra* cap. I, § 1.

3 V. *supra* cap. I, § 1.

La responsabilità di preservare, amministrare e anche migliorare il proprio patrimonio fondiario derivava non solo dalle norme imperiali, ma anche dal ruolo che la Chiesa, nella figura del suo rappresentante, il vescovo, aveva assunto sul territorio, in particolare a causa dell'indebolimento del potere imperiale nelle province occidentali, e che la vedeva custode della tradizione romana, non solo giuridica. Tutto questo aveva una diretta incidenza sulla modalità di gestione fondiaria e sulla scelta, si può dire obbligata, di preferire l'enfiteusi sui vari modelli di conduzione di terre⁴. Seppur imposta, l'enfiteusi, tuttavia, consentiva alla Chiesa di Ravenna di allettare i privati, convincendoli a cederle i loro beni.

Non stupisce affatto che i privati avessero interesse a diventare enfiteuti della Chiesa di Ravenna; le testimonianze di soggetti che preferivano rinunciare ai propri beni sono diverse⁵. Scegliere di cedere, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, i propri beni alla Chiesa piuttosto che ad altri aveva dei vantaggi, poiché il contratto di donazione o di compravendita poteva contenere la riserva di usufrutto a favore del donante o del venditore, come aveva disposto una legge di Teodosio II, che permetteva al cedente di mantenere il godimento del bene⁶; tuttavia, questa soluzione non era sufficiente a soddisfare le esigenze delle parti. I privati, infatti, cedendo il bene, ma trattenendosi l'usufrutto, non si sarebbero comunque, di fatto, sottratti agli oneri fiscali, e poiché non avevano obblighi di corrispondere un canone, né di apportare migliorie, anche la Chiesa non otteneva nessun vantaggio dal lasciare in usufrutto il bene. Il *forenses* ravennate, dunque, pensò a come trasformare questa riserva di usufrutto in qualcosa di vantaggioso sia per la Chiesa di Ravenna sia per i privati, che avrebbero in questo modo preferito la Chiesa a qualsiasi altro soggetto. Quel qualcosa poteva ben essere un'enfiteusi che garantiva ai privati di sottrarsi agli oneri fiscali, sempre più insostenibili, continuando a godere del bene, e di garantire tale godimento anche ai discendenti, mentre la corresponsione di un canone rendeva la soluzione accettabile anche per la Chiesa di Ravenna.

Infatti, impossibilitata, dal canto suo, a vendere il proprio patrimonio stante il divieto di cessione dei beni ecclesiastici confermato da ultimo da Giustiniano, la Chiesa era costretta ad un'accurata gestione di un patrimo-

4 V. *supra* cap. I, § 1 e cap. II, § 2.

5 V. *supra* cap. II, § 4.1-3.

6 V. *supra* cap. II, § 4, 177 s.

nio immobiliare in crescita e la concessione dei fondi in enfiteusi era una buona soluzione, laddove una gestione diretta non era possibile, soprattutto perché in capo all'enfiteuta nasceva l'obbligo di apportare miglioramenti, che garantivano la valorizzazione del bene stesso.

L'ambiente ecclesiastico ravennate, culturalmente attivo ed intellettualmente attrezzato, capì queste necessità e affidò ai tabellioni il compito di soddisfare le esigenze delle parti, attraverso una rielaborazione della clausola di riserva dell'usufrutto⁷.

I papiri di Ravenna testimoniano certamente costituzioni di enfiteusi su beni donati, ma non vi è nessun dato testuale che confermi l'ipotesi, qui formulata, secondo cui la riserva di usufrutto di durata limitata sarebbe stata funzionale alla costituzione di enfiteusi in un atto negoziale. Si rimane, pertanto, nel campo delle congetture, anche se ritengo che l'analisi dei papiri possa aver messo in luce elementi a sostegno di questa tesi.

Uno di questi elementi è certamente rappresentato dalla struttura dei formulari ravennati⁸. Non solo la creativa predisposizione della clausola della riserva dell'usufrutto, ma anche la clausola di garanzia da evizione⁹, la clausola stipulatoria¹⁰ e la *notitia testium*¹¹ mostrano quanto il formulario ravennate per le donazioni e per le compravendite sia decisamente elaborato, con clausole specificatamente tecniche, il cui testo può ulteriormente essere arricchito nella sua stesura definitiva per essere adattato alle esigenze specifiche del caso concreto.

7 V. *supra* cap. II, § 4.2-3.

8 V. *supra* cap. III, § 2.1.

9 V. *supra* cap. III, § 2.1.9.

10 V. *supra* cap. III, § 2.1.9.

11 V. *supra* cap. III, § 2.1.5.